

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **INTERROGAZIONE n. 1175**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione uniforme del percorso di tutela per il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche e diagnostiche, con particolare riferimento alla validità delle ricette già prenotate e all'eventuale difformità dei modelli adottati dalle ASL piemontesi.**

### **Premesso che**

il rispetto dei tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici rappresenta un livello essenziale di accesso alle cure e costituisce una delle principali criticità percepite dalle cittadine e dai cittadini piemontesi;

la Regione Piemonte dedica una specifica sezione istituzionale al tema dei tempi di attesa, richiamando il monitoraggio delle prestazioni specialistiche e diagnostiche e le classi di priorità previste per la prenotazione;

il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa e le successive disposizioni regionali prevedono specifici strumenti di garanzia, tra cui il cosiddetto "percorso di tutela", volto a consentire alla persona assistita di ottenere la prestazione nei tempi previsti dalla classe di priorità indicata sulla prescrizione, laddove il sistema ordinario di prenotazione non sia in grado di garantirla;

diverse Aziende Sanitarie piemontesi pubblicano sui propri siti istituzionali indicazioni e moduli relativi al percorso di tutela, con riferimento alle prestazioni di primo accesso, alle classi di priorità B, D e P e alla necessità di allegare la prescrizione medica e la documentazione utile a dimostrare il mancato rispetto dei tempi previsti;

il CUP Piemonte viene presentato come sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie, finalizzato a consentire alle cittadine e ai cittadini di prenotare visite ed esami specialistici presso le Aziende Sanitarie piemontesi;

a partire dal 2025 è stata segnalata la riduzione della validità delle ricette di primo accesso da 180 a 60 giorni ai fini della prenotazione, fermo restando che, una volta effettuata la prenotazione nei termini, il tempo intercorrente tra la prenotazione e l'effettuazione della prestazione non dovrebbe essere computato come tempo di validità residua della ricetta;

### **considerato che**

sono pervenute segnalazioni da parte di sportelli territoriali in merito al rigetto di richieste di attivazione del percorso di tutela motivate con la dicitura “ricetta scaduta”, anche in presenza di ricette regolarmente prenotate entro il termine di validità previsto;

in particolare, è stato segnalato un caso relativo a una prescrizione datata 11 marzo, prenotata presso sportello il 23 marzo, con appuntamento assegnato per una risonanza magnetica in data 2 marzo 2027, rispetto al quale la richiesta di attivazione del percorso di tutela, presentata il 20 maggio, sarebbe stata respinta in quanto la ricetta sarebbe stata considerata scaduta;

tale interpretazione sembrerebbe distinguere tra validità della ricetta ai fini della prenotazione e validità della stessa ai fini dell’attivazione del percorso di tutela, sostenendo che quest’ultimo dovrebbe essere richiesto entro 60 giorni dalla data della prescrizione, anche quando la prenotazione sia già stata regolarmente acquisita;

una simile applicazione rischia di produrre effetti gravemente penalizzanti per le persone assistite, le quali, dopo aver prenotato correttamente entro i termini, potrebbero vedersi negare il percorso di tutela solo perché la richiesta viene presentata successivamente al sessantesimo giorno, nonostante la prestazione sia stata fissata a molti mesi o addirittura anni di distanza;

secondo quanto segnalato, in alcuni casi verrebbe indicata come unica soluzione la disdetta della prenotazione, la richiesta di una nuova impegnativa, una nuova prenotazione e solo successivamente la presentazione di una nuova istanza di tutela;

tale procedura, oltre a determinare un aggravio burocratico per la persona assistita e per il medico prescrittore, rischia di alterare la tracciabilità del bisogno sanitario originario e di scaricare sull’utenza le conseguenze di limiti procedurali o informatici del sistema di prenotazione;

#### **rilevato che**

la disciplina del percorso di tutela dovrebbe essere applicata in modo uniforme su tutto il territorio regionale, evitando che il diritto alla prestazione nei tempi previsti dipenda dall’ASL di residenza, dallo sportello presso cui viene presentata l’istanza o dal modello amministrativo adottato localmente;

la presenza di moduli, procedure o interpretazioni differenti tra Aziende Sanitarie rischia di determinare una disparità di trattamento tra cittadine e cittadini piemontesi, con conseguenze particolarmente gravi in materia di accesso alle cure;

non risulta chiaro se il rigetto per “ricetta scaduta”, in presenza di una prenotazione già effettuata entro i 60 giorni, derivi da una disposizione regionale formalizzata, da una prassi aziendale, da un limite tecnico del sistema CUP o da una diversa interpretazione delle regole sulla validità delle prescrizioni;

appare necessario chiarire se il termine di 60 giorni delle ricette di primo accesso costituisca esclusivamente un termine per effettuare la prenotazione oppure anche un termine decadenziale per attivare il percorso di tutela, pur in presenza di prenotazione regolarmente acquisita;

**si interroga la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere**

se la Regione confermi che, per le ricette di primo accesso, il termine di validità di 60 giorni debba intendersi riferito alla prenotazione della prestazione e non anche alla possibilità di attivare il percorso di tutela dopo che la prenotazione sia stata regolarmente effettuata;

se esista una disposizione regionale, una circolare, una nota applicativa o altro atto amministrativo che preveda espressamente che il percorso di tutela debba essere attivato entro 60 giorni dalla data della prescrizione, anche nel caso in cui la ricetta sia già stata prenotata entro il termine di validità;

se la Regione ritenga legittimo il rigetto di un'istanza di percorso di tutela per "ricetta scaduta" quando la prescrizione sia stata utilizzata per una prenotazione effettuata entro i 60 giorni e la prestazione sia stata calendarizzata oltre i tempi previsti dalla classe di priorità;

se il caso segnalato presso l'ASL CN1, relativo a prescrizione dell'11 marzo, prenotazione del 23 marzo, appuntamento assegnato per risonanza magnetica al 2 marzo 2027 e richiesta di tutela presentata il 20 maggio, sia coerente con le disposizioni regionali vigenti in materia di percorsi di tutela e governo delle liste di attesa;

se la Regione sia a conoscenza di prassi difformi tra le diverse Aziende Sanitarie piemontesi in merito alla gestione delle istanze di percorso di tutela, con particolare riferimento alla validità della ricetta, ai termini di presentazione della richiesta, alla modulistica utilizzata e alle motivazioni di eventuale rigetto;

quali siano, ASL per ASL, i modelli attualmente in uso per la richiesta di percorso di tutela, specificando se siano stati predisposti autonomamente dalle singole Aziende o sulla base di uno schema regionale uniforme;

se la Regione abbia emanato indicazioni vincolanti affinché tutte le ASL piemontesi applichino criteri omogenei nella valutazione delle istanze di tutela, evitando interpretazioni divergenti che possano generare disparità di trattamento tra utenti residenti in territori diversi;

se il sistema CUP regionale consenta tecnicamente la presa in carico, lo spostamento o la riassegnazione di una prestazione nell'ambito del percorso di tutela anche dopo il decorso dei 60 giorni dalla prescrizione, quando la prenotazione originaria sia stata effettuata nei termini;

se eventuali limiti tecnici o informatici del sistema CUP siano alla base dei rigetti segnalati e, in caso affermativo, quali interventi la Regione intenda adottare per evitare che tali limiti si traducano in una compressione del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie;

se la Regione ritenga appropriato indicare alle persone assistite la necessità di disdire la prenotazione, richiedere una nuova impegnativa, effettuare una nuova prenotazione e presentare successivamente una nuova istanza di tutela, oppure se tale procedura configuri un aggravio amministrativo non giustificato;

quante istanze di percorso di tutela siano state presentate, accolte, respinte o rimaste inevase in ciascuna ASL piemontese dall'entrata in vigore delle più recenti disposizioni regionali ad oggi, distinguendo per tipologia di prestazione, classe di priorità e motivazione del rigetto;

quante istanze siano state respinte per "ricetta scaduta" o motivazioni analoghe, distinguendo tra ricette mai prenotate entro i termini e ricette invece già oggetto di prenotazione regolarmente acquisita;

se la Regione intenda emanare con urgenza una circolare interpretativa o un modello unico regionale per il percorso di tutela, chiarendo in modo esplicito che la persona assistita non può essere penalizzata quando la ricetta sia stata prenotata entro i termini e la data assegnata non rispetti i tempi previsti dalla classe di priorità;

quali iniziative la Giunta intenda assumere per garantire piena uniformità applicativa del percorso di tutela in tutte le ASL piemontesi, trasparenza sulle procedure, accessibilità dei moduli e tutela effettiva delle cittadine e dei cittadini rispetto al mancato rispetto dei tempi di attesa.